

Il parallelismo “redivivo” e la sussidiarietà legislativa (ma non regolamentare...) in una storica (e, però, solo in parte soddisfacente) pronunzia.

Nota a Corte cost. n. 303 del 2003

di Antonio Ruggeri *
(29 ottobre 2003)

1. 1. *Premessa*

Forse, può sembrare esagerato affermare, con A. Morrone (*La Corte costituzionale riscrive il titolo V?*, in questo *forum*), che la pronunzia qui annotata abbia inteso “riscrivere” il titolo V, se si considera che alcuni principi enucleati dalla Corte si trovano in realtà già *in nuce* racchiusi nel titolo stesso, ponendosi quali possibili svolgimenti e forme di espressione del nuovo modello, in conseguenza delle strutturali aperture semantiche di cui lo stesso è dotato. Allo stesso tempo, però, per un verso, alcune affermazioni dalla Corte ora fatte sembrano dar vita a nuovi principi, non riportabili, pur con le migliori intenzioni, al quadro costituzionale così come ridisegnato dalla riforma. Per un altro verso, poi, si danno alcune indicazioni idonee a proiettarsi ben oltre il pur vasto campo coperto dalla revisione del titolo V, fino ad investire questioni cruciali di ordine teorico che si situano al cuore del sistema e ne caratterizzano la dinamica interna complessiva.

Al fine di dare un minimo di ordine a questa esposizione, toccherò tre punti o, forse meglio, profili, tra i molti altri riguardati da questa corposa decisione, attinenti: *a*) all’assetto ordinamentale nel suo insieme; *b*) all’ordine delle fonti, avuto specifico riguardo alle relazioni tra gli atti normativi di Stato e Regione; *c*) ad istituti o esperienze della giustizia costituzionale.

Su ciascuno di essi svolgerò alcune rapide notazioni, fermando l’attenzione unicamente sulle principali e ad oggi più controverse questioni e rimandando per ulteriori svolgimenti ad altre sedi, in cui le questioni stesse possano essere fatte oggetto di più estesa, adeguata considerazione.

2. *Il primato culturale dell’amministrazione e la “reviviscenza” del parallelismo (moderato) tra le funzioni*

Primo punto. Ciò che subito colpisce (v., infatti, il commento di Q. Camerlengo, *Dall’amministrazione alla legge, seguendo il principio di sussidiarietà. Riflessioni in merito alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale*, anch’esso in questo *forum*, in aggiunta a quello, sopra richiamato, di A. Morrone) è la centralità di posto assegnata all’amministrazione nel quadro dei rapporti Stato-Regioni, così come ridefiniti dalla novella del 2001. Il suo *primato culturale* – se così vogliamo chiamarlo – rispetto alla legislazione non è – come si sa – una novità in seno alla vicenda regionale, rivista in alcune delle sue più salienti ed espressive manifestazioni (si rammenti, ad es., quanto s’è avuto in ordine alla ridefinizione delle materie, ad opera della normativa di trasferimento delle funzioni, ed al *parallelismo rovesciato* che è venuto conseguentemente ad impiantarsi tra le funzioni). D’altro canto, come pure è assai noto, da tempo la più consapevole dottrina ha avvertito come l’avvento di un ordinamento autenticamente federale (o, quanto meno, “parafederale”...) debba avere proprio nell’amministrazione il perno attorno al quale ruotare. E, tuttavia, balza subito agli occhi la differenza – come si sa, non casuale ma, anzi, fermamente voluta – tra il nuovo e il vecchio dettato costituzionale, dove il parallelismo tra le funzioni, ripudiato senza rimpianti dal primo, assurgeva invece nel secondo al rango di principio fondante dell’organizzazione su basi decentrate.

La Corte dà ora l'impressione di muoversi in un ordine di idee che vede il principio in parola costituire la filiazione *necessaria e diretta* del valore di unità, dinamicamente inteso, al cui servizio si pone una sussidiarietà essa pure dinamicamente vista, in accezione procedimentale e consensuale (come si sa, però, siffatta prospettiva è da una sensibile dottrina considerata riduttiva, per la parte in cui porta a non riconoscere un valore "contenutistico" alla sussidiarietà: v., dunque, F. Pizzetti, *Il ruolo delle istituzioni nel quadro della "democrazia della cittadinanza". Il principio di sussidiarietà nel nuovo art. 118*, in questo forum). Nella cornice teorica, delineata con consumata abilità dalla Corte nella pronunzia qui annotata, si comprende l'affermazione (posta in coda al punto 2.1 del *cons. in dir.*) per cui, con l'attivazione della sussidiarietà sul piano dell'amministrazione, volta alla allocazione in capo allo Stato di funzioni spettanti alle Regioni, *parallelamente* dovrebbe, nel medesimo verso, muoversi anche la legislazione, in deroga al quadro costituzionale delle competenze (l'espansione della sussidiarietà al campo della legislazione era già stata propugnata, tra gli altri, da O. Chessa, *La sussidiarietà verticale nel nuovo Titolo V*, in AA.VV., *Alla ricerca dell'Italia federale*, a cura di G. Volpe, Pisa 2003, 173 ss.). Solo che, se le cose stanno davvero così, sembra quasi che il parallelismo costituisca una "qualità" intrinseca della distribuzione verticale delle funzioni, un bene inalienabile dell'ordinamento, siccome indisponibile è il valore di unità, che per il suo tramite dinamicamente si compone, rinnova, invero.

Delle due, insomma, l'una. O si ritiene, con la comune dottrina, che il parallelismo sia stato spazzato via dalla riforma, che ha anzi divaricato fino in fondo la forbice tra le funzioni (le Regioni essendo per regola dotate di competenze sul piano della normazione, i Comuni su quello dell'amministrazione); ed allora – a stare alla logica della Corte ed, anzi, a spingerla fino alle sue ultime, coerenti applicazioni – dovrebbe dirsi che la legge di riforma abbia, per ciò solo, inciso sul valore di unità, predisponendo le basi per il sistematico sacrificio degli interessi nazionali e, in genere, per l'inadeguata cura degli interessi pubblici, quale che ne sia la dimensione territoriale o la natura, conseguente all'irrigidimento del riparto materiale sul piano della normazione. Oppure si ritiene – come ora mostra di ritenere la Corte – che il parallelismo, al di là delle apparenze, non sia stato in realtà travolto dalla riforma e possa dunque, sia pure in forma *moderata*, tornare a giocare un ruolo centrale in occasione dell'esercizio delle funzioni in genere; ma, in tal caso, si fatica non poco a comprendere per quale misteriosa ragione il legislatore del 2001 avrebbe confezionato per il riparto delle funzioni stesse una veste assai diversa rispetto a quella datagli nel quadro originario.

Si diceva esser *moderato* il nuovo parallelismo. La Corte pesa una ad una le parole con cui lo presenta quale un'eccezione alla regola della competenza legislativa delle Regioni, conseguente alla inversione della tecnica di riparto delle materie. Insomma, è vero che, a seguito dell'attivazione dei poteri sussidiari sul terreno dell'amministrazione, questi ultimi portano con sé a "rimorchio" anche la legislazione (ma non pure, come si vedrà, la normazione regolamentare). Ciò, tuttavia, si ha unicamente in ordine all'organizzazione ed alla regolazione delle funzioni amministrative (che, però, com'è stato da tempo e diffusamente fatto notare, costituiscono proprio l'oggetto prevalente, ancorché non esclusivo, delle discipline regionali) e, soprattutto, al verificarsi delle seguenti due condizioni: *a)* la sussistenza di una causa sostanziale giustificativa dell'intervento volto ad attrarre allo Stato funzioni in sé regionali (o locali), per il cui accertamento si richiede uno scrutinio severo di costituzionalità, nondimeno effettuato a mezzo della tecnica, dotata di estrema flessibilità operativa (e però – ahimè – segnata da non poca indeterminazione concettuale ed incertezza applicativa), costituita dalla ragionevolezza; *b)* il supporto offerto da una procedimentalizzazione delle attività tale da rendere non meramente nominale ma corposa, effettiva, la partecipazione regionale all'adozione degli atti sussidiari (essenzialmente, attraverso il modulo dell'intesa).

Checché se ne dica, con studiata insistenza, nella pronunzia qui annotata (specificamente laddove seccamente si afferma che "l'interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale": punto 2.2 del *cons. in dir.*), l'una condizione si risolve interamente proprio nell'antico canone o parametro dell'interesse nazionale, senza la cui ricorrenza sarebbe *irragionevole (e, per ciò stesso, incompetente)* l'intervento dello Stato, sul piano dell'amministrazione prima e su quello della legislazione poi.

L'altra condizione, a sua volta, è totalmente (ma opportunamente...) inventata; ed inventato, perciò, è il nuovo "tipo" di legge, con cui appunto si attiva la sussidiarietà, gravato dell'osservanza di metanorme di produzione giurisprudenziale (sono debitore di quest'ultimo rilievo verso G. D'Amico). Quando, infatti, la Carta novellata ha voluto far riferimento all'intesa o ad altri moduli ancora di "leale cooperazione" (formula – si rammenterà – anch'essa ora iscritta nel nuovo quadro costituzionale), non ha mancato di dirlo espressamente. È chiaro che l'alterazione dell'ordine *naturale* (... e *costituzionale*) di riparto delle competenze deve pur avere un compenso, una forma efficace di salvaguardia dell'autonomia *ex ante*; e di quale migliore risorsa al riguardo si dispone rispetto alla partecipazione alla confezione degli atti che vi fanno luogo? Si può dire, insomma, che la Carta si è stranamente (ed, a mio modo di vedere, inopinatamente) fermata all'enunciazione del principio della flessibilità del riparto, specificamente sul piano dell'amministrazione; la Corte ora porta a compimento l'opera di normazione costituzionale imperfettamente consegnata dall'autore della riforma, integrandola attraverso la "costituzionalizzazione" della regola, già almeno in parte rispettata nell'esperienza, di una procedimentalizzazione delle attività ispirata al principio di *partnership*, volto a concretarsi in una produzione consensuale delle attività stesse. È un'affermazione che dischiude prospettive che meritano, ovviamente, di essere incoraggiate; ma, è pure un modo – va riconosciuto per onestà – di svilire ulteriormente la capacità prescrittiva della Costituzione, in un rapporto tra scrittura costituzionale ed esperienza (anche giurisprudenziale!) che – come si viene dicendo – vede sempre di più emarginata la prima a beneficio della seconda, irresistibilmente portata a debordare dagli argini stretti per essa costituzionalmente fissati.

Se, ad ogni modo, le cose stanno così come ci sono oggi rappresentate dalla Corte, è difficile immaginare che il "traino" al quale è sottoposta la legislazione non valga – come cautamente parrebbe dare ad intendere la decisione *de qua* (punto 2.3 del *cons. in dir.*) – anche con riguardo alle materie di potestà residuale delle Regioni. È vero che è "estranea alla materia del contendere la questione se i principi di sussidiarietà e adeguatezza permettano di attrarre allo Stato anche competenze legislative residuali delle Regioni". Se, tuttavia, la regola che governa il nuovo assetto, dinamicamente inteso, dei rapporti Stato-Regioni è quella che vuole assecondata la *natura degli interessi* e, pertanto, ad essi conformata la relativa disciplina legislativa, come negare l'estensione della regola stessa ad ogni campo? Anche le materie di potestà ripartita – non si dimentichi – rientrano nell'"area" di competenza (ancorché, appunto, non esclusiva) delle Regioni; eppure, ciò non chiude la via all'intervento sussidiario dello Stato, comunque bisognoso – ripete più volte la Corte – di poggiare sul modulo dell'intesa. Per quest'aspetto, dunque, non sembra che il carattere "pieno" ovvero "ripartito" della competenza legislativa regionale tolga o aggiunga alcunché per ciò che attiene alla legittimazione dell'intervento regolativo dello Stato, sia pure a mezzo di norme "cedevoli" (tornerò sul punto, per un altro aspetto, di qui a non molto).

Il vero problema, però, si pone per l'ipotesi inversa a quella ragionata dalla Corte, per il caso cioè che la molla della sussidiarietà spinga verso il basso la risistemazione delle funzioni: in quanto veicolo "bidirezionale", la sussidiarietà, infatti, potrebbe astrattamente imboccare il verso opposto a quello seguito nel corso della vicenda che ha dato origine alla pronuncia qui annotata. Ma, naturalmente, è facile previsions quella per cui, in una congiuntura siffatta, la Corte spezzerebbe subito, con un taglio netto, il filo del parallelismo, non consentendo alle Regioni di intervenire (anche in forma legislativa, appunto) nelle materie trattenute in via esclusiva allo Stato, così come – discendendo – agli enti minori di normare al posto delle Regioni.

Lo scenario che potrebbe, in tal modo delinarsi, supera di molto anche la fantasia più spinta. Non credo, ad ogni buon conto, che l'indirizzo concretamente assunto dalle dinamiche ordinamentali possa portare alla immissione delle Regioni nei campi statali (al di fuori, ovviamente, dei casi in cui le stesse siano a ciò "delegate", a norma dell'art. 117, VI c.), mentre la direzione di marcia segnata dalla decisione in esame è piuttosto in senso inverso, malgrado l'intento dichiarato dal legislatore di riforma per la rigenerazione della "Repubblica delle autonomie".

Infine, apprezzabile (per quanto essa pure *quodammodo* "sovrabbondante" rispetto al quadro costituzionale) è l'affermazione secondo cui l'attrazione allo Stato della disciplina legislativa,

“conseguenziale” all’attivazione della sussidiarietà amministrativa, richiede “di regola” di esser resa “evidente in maniera esplicita”, dal momento che la sussidiarietà si pone in deroga al riparto delle competenze stabilito nell’art. 117 (punto 4.1 del *cons. in dir.*): dove, tuttavia, non si comprende né quali conseguenze possano discendere dalla trasgressione di siffatta regola né quali eccezioni, che la Corte parrebbe considerare ugualmente lecite, possano esser ammesse nei suoi riguardi.

3. *Dalla sussidiarietà amministrativa al riordino delle competenze sul piano della legislazione (ma non, stranamente, della normazione regolamentare)*

Per ciò che poi attiene al secondo dei punti sopra indicati, specificamente riguardante l’ordine delle fonti, mi limiterò a toccare, con la rapidità imposta da questa sede, tre aspetti. Il primo è di particolare rilievo; ed è dato dall’affermazione (punto 16 del *cons. in dir.*) secondo cui la disciplina di dettaglio, seppur col consueto carattere della “cedevolezza”, non *dovrebbe* considerarsi consentita alle leggi dello Stato nelle materie regionali, a seguito dell’inversione della tecnica di riparto delle materie (su ciò si è particolarmente soffermato E. d’Arpe, nella sua nota in questo *forum*, dal titolo *La Consulta censura le norme statali “cedevoli” ponendo in crisi il sistema: un nuovo aspetto della Sentenza 303/2003*).

Si faccia caso all’uso della forma verbale dalla stessa Corte adoperata, che forse cela qualche incertezza e che, nondimeno, porta subito appresso a giustificare comunque la disciplina suddetta, *siccome rispondente a ragionevolezza*, al fine di dar modo alle funzioni amministrative di transitare allo Stato, previo il consueto utilizzo del modulo dell’intesa. Non è, dunque, esatto affermare che le norme “cedevoli” sono, *in via di principio*, da considerare escluse ovvero che sono *quodammodo* “tolerate”, al servizio della sussidiarietà. Diciamo meglio che possono aversi (ed è *naturale* che si abbiano) *se ed in quanto* si abbia la sussidiarietà stessa. Non mi pare sia poco.

Misteriosa seguita, poi, a rimanere ai miei occhi la ragione per cui la (supposta) preclusione per le norme statali di dettaglio discenderebbe dalla inversione della tecnica di riparto delle materie. Se è vero (e lo è) che lo scopo dell’intervento a titolo precario dello Stato è di porre riparo alle strutturali carenze della disciplina regionale, lo scopo stesso va di volta in volta verificato (ed apprezzato) in relazione alle *singole* materie, non già alla tecnica che presiede alla loro spartizione. Da questa prospettiva, si ha piuttosto modo di avvedersi come il ribaltamento della spartizione stessa accresca gli oneri di normazione in capo alle Regioni e renda perciò ancora più probabile (per non dire certa...) e vistosa la eventualità del “soccorso” *necessariamente* prestato dallo Stato.

Piuttosto – e passo così al secondo aspetto – scade ulteriormente, vistosamente, nell’intero ragionamento con cura (ma anche con una certa forzatura...) svolto dalla Corte, il significato della distinzione tra *principi* e *regole*. Nell’intento di giustificare anche... l’ingiustificabile, la Corte praticamente ci dice che una buona parte delle norme legislative attaccate dalle Regioni sono, appunto, principi (v., ad es., la secca affermazione posta in testa al punto 11.2 del *cons. in dir.*). Naturalmente, non v’è da stupirsi davanti a siffatto orientamento, perfettamente in linea – come si sa – con la pregressa giurisprudenza. Solo che qui si ha ancora una conferma di come ogni forma di caratterizzazione strutturale degli enunciati sia destinata a dissolversi davanti al moto incessante degli interessi ed alla conseguente attivazione di strumenti d’intervento ispirati a sussidiarietà e adeguatezza. Tanto varrebbe, insomma, abbandonare del tutto l’idea di far valere siffatta caratterizzazione sul piano delle esperienze processuali, producendo il massimo sforzo possibile – così come la stessa Corte oggi suggerisce – su altri fronti, quale quello della procedimentalizzazione consensuale, al fine di un’adeguata salvaguardia dell’autonomia.

L’ultimo aspetto attiene alla dinamica delle fonti, sia all’interno di ciascun “microsistema” (e, segnatamente, di quello statale) e sia nei rapporti tra “microsistemi” diversi.

La Corte ribadisce un principio che, pur con qualche oscillazione, aveva già più volte enunciato: quello per cui nessun vincolo può aversi a carico dell’autonomia (e, in ispecie, delle sue manifestazioni in forma di legge) da parte dei regolamenti statali (punto 7 del *cons. in dir.*):

“neppure i principi di sussidiarietà e adeguatezza – dice la Corte – possono conferire ai regolamenti statali una capacità che è estranea al loro valore, quella cioè di modificare gli ordinamenti regionali a livello primario”.

Due precisazioni meritano di esser al riguardo fatte.

La prima è che, a stare all'inquadramento qui pure dalla Corte accolto, che vede i rapporti tra le fonti di Stato e Regione come di separazione delle competenze, la (supposta) inidoneità dei regolamenti ad esprimere un vincolo per le leggi dovrebbe ridondare ed *ipso iure* tradursi anche sul piano dei rapporti coi regolamenti regionali (e, forse, pure locali), per la elementare ragione che questi ultimi appartengono appunto al “microsistema” delle fonti regionali e che, pertanto, rivengono l'*esclusivo e diretto* fondamento della loro esistenza nelle leggi della Regione stessa. La Corte questo non lo dice (e, per la verità, neppure lo nega); mi parrebbe, tuttavia, pianamente discendente dalle premesse da questa pronunzia accolte.

La seconda precisazione è che il ragionamento al riguardo fatto mi sembra dotato di assai gracile consistenza ed, anzi, diciamo pure totalmente infondato. I regolamenti, infatti, vanno essi pure, unitamente alle leggi, a “rimorchio” degli atti di avocazione delle funzioni, posti in esercizio della sussidiarietà verticale: nel “convoglio” si dispongono, anzi, subito di seguito delle leggi e, al pari degli atti di amministrazione, soggiacciono – come si sa – al principio di legalità. È proprio questo principio – fa notare la Corte all'inizio del suo dire, al momento in cui pone le basi per il recupero del parallelismo (rovesciato...) tra le funzioni – che obbliga la legislazione ad intervenire laddove interviene l'amministrazione. Solo che l'opera regolativa della legge rimane naturalmente imperfetta ed improduttiva degli effetti sperati, per il caso che non possa esser adeguatamente specificata, integrata, completata dall'opera svolta a mezzo di regolamenti. D'altro canto, non si dimentichi che qui il parallelismo è a chiare lettere enunciato dalla stessa Carta novellata (art. 117, VI c.); e non si vede, dunque, come possa esser disinvoltamente abbandonato.

C'è – è vero – un vizio di origine in questo ragionamento; ed è dato dal riconoscimento della potestà regolamentare dello Stato in relazione alle *sole* materie spettanti allo Stato stesso, mentre qui, in tesi, l'intervento statale si ha su materie regionali, seppur giustificato appunto dalla sussidiarietà. E, tuttavia, non è ora in discussione se lo Stato possa, o no, regolare materie ad esso *astrattamente* non spettanti. Una volta, infatti, che ciò gli sia *concretamente* dato sul terreno della legislazione, è del tutto conseguente che gli sia dato anche per ciò che attiene alla normazione regolamentare; e dato – come si viene dicendo – coi *medesimi* caratteri complessivi.

Certo, può apparire strano che una fonte secondaria s'imponga a fonti primarie. Una volta, però, che la barriera dei campi materiali sia stata abbattuta dalla sussidiarietà, non si vede come possa esser nuovamente, artificialmente innalzata a metà dell'opera di normazione posta in essere al servizio della sussidiarietà medesima (inversamente, ove si dovesse seguitare a ragionare nella logica di una rigida ed inderogabile separazione delle competenze tra fonti – *rectius*, “microsistemi” – sarebbe obbligata la soluzione da questa premessa discendente che estende la separazione anche ai rapporti tra fonti che astrattamente si collocano su gradi diversi della scala: ad es., tra legge statale e regolamento regionale).

La verità è che una rigida e piena separazione non c'era già secondo il vecchio quadro costituzionale, così come non c'è per il nuovo, a mia opinione anche indipendentemente dall'attivazione della sussidiarietà sul piano dell'amministrazione. Farla tornare a comando (e, peraltro, solo per una parte, pure non di marginale rilievo, con riguardo cioè alle esperienze della normazione secondaria), in modo tuttavia tale da vanificare l'opera di riallocazione delle funzioni, in ragione della natura degli interessi bisognosi di soddisfazione, mi parrebbe – questo sì – davvero irragionevole.

4. Conferme (con qualche non secondaria precisazione) in tema di giustizia costituzionale

Terzo ed ultimo punto, relativo ai profili di giustizia costituzionale, in gran numero presenti nella decisione qui annotata.

Avverto subito che non vi sono al riguardo novità sconvolgenti. Per un verso, è una fortuna che sia così (sarebbe una vera iattura che la Corte si trovi a riscrivere ad ogni piè sospinto le regole relative ai propri processi); per un'altra, costituisce però una tangibile testimonianza di una straordinaria, stupefacente continuità, in un contesto profondamente innovato dalla riforma.

Non vorrei sembrare troppo ingeneroso se dico che mai, come in questa stagione di rodaggio della riforma, la giurisprudenza è stata investita da un vento così forte, davvero impetuoso e travolgente, di neocentralismo. Praticamente, non v'è legge dello Stato (e quella sulle infrastrutture è tra le più minute e penetranti nei riguardi dell'autonomia che si conoscano) che non sia stata fatta salva, *malgrado il titolo V*, magari giocando – come mi è capitato di far notare in altri luoghi (ancora da ultimo, in *Sei questioni di diritto regionale, tra strategie argomentative e modelli costituzionali*, in *Federalismi.it*, 10/2003, § 5) – sul facile transito di interessi da un campo materiale all'altro, sì da far espandere in modo abnorme l'“area” delle materie di esclusiva spettanza dello Stato e, conseguentemente, contrarre quella delle Regioni.

Per il resto, per tutto quanto cioè attiene ai profili di ordine tecnico, la Corte torna oggi a confermare se stessa. Lo fa con riguardo al divieto di ingresso nel processo in via di azione di soggetti diversi dalle parti (punti 3.2 e 34 del *cons. in dir.*); all'ovvia, giusta chiusura opposta al ricorso (non è chiaro se presentato in via d'azione ovvero in sede di conflitto) presentato da un Comune (punto 33 del *cons. in dir.*); all'ammissibilità di ricorsi regionali aventi causa in un vizio formale della legge di delega idoneo a ridondare in una lesione della competenza (punto 35 del *cons. in dir.*) e di ricorsi (sia statali che regionali) originati dalla violazione di norme comunitarie idonee ad incidere sulla competenza (punto 6 del *cons. in dir.*). Questione, quest'ultima, fatta oggetto – come si sa – di controverse valutazioni a seguito della riforma, ora troppo sbrigativamente liquidate (anzi, diciamo pure ignorate) dalla Corte, laddove la ricaduta delle implicazioni derivanti dalla soluzione accolta potrebbe, specie con l'ulteriore avanzata del processo d'integrazione tra gli Stati, rivelarsi gravida di molti significati ed effetti (ed è anche questa una conferma del valore “ordinamentale” posseduto dalla pronuncia in esame).

Infine, nessun rilievo si dà all'“errore scusabile” che una delle parti avrebbe voluto far valere a giustificazione del proprio ricorso tardivamente depositato: v. il punto 14 del *cons. in dir.*, dove è altresì l'affermazione secondo cui questioni aventi ad oggetto le norme sul processo costituzionale – la Corte era stata sollecitata ad impugnare davanti a se stessa alcuni disposti della legge 87 – sono da ritenere, in via di principio, manifestamente infondate, in ragione della funzione esercitata dalle norme stesse al servizio della certezza e del “corretto svolgimento del giudizio”.

Giusta la parte finale di quest'affermazione, ma forse troppo radicale la conclusione alla quale per il suo tramite la Corte perviene, considerando assiomaticamente insindacabili (più ancora, se ci si pensa, delle leggi costituzionali...) le norme relative al processo. Ma, poi è da chiedersi se, sia pure inavvertitamente, a base di siffatta, irremovibile presa di posizione non stiano alcuni timori, pure comprensibilmente avvertiti nella presente congiuntura, che sollecitano (e fin quasi obbligano) la Corte a rinchiudersi in se stessa, invocando asilo all'interno delle mura accoglienti e sicure apprestate dalle norme sul processo.

* p.o. di Diritto Costituzionale nell'Università di Messina – ruggant@unime.it.